

## REGOLAMENTO (CE) N. 2971/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1994

che fissa il contingente applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 alle importazioni in Spagna delle carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente per il 1994 applicabile all'importazione in Spagna di carni di conigli domestici provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3319/93 della Commissione<sup>(3)</sup>; che occorre aumentare il contingente per il 1994 del tasso minimo del 10 %, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento;

considerando tuttavia che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round del GATT, la cui applicazione è prevista a partire dal 1° luglio 1995, vieta le restrizioni quantitative; che è pertanto opportuno indire un contingente limitato al primo semestre del 1995;

considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93<sup>(5)</sup>, l'effettiva importazione delle merci;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente che il Regno di Spagna può applicare per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995,

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di adesione, alle importazioni dai paesi terzi di carni e frattaglie di conigli domestici, di cui ai codici NC 0208 10 11 e 0208 10 19 è fissato in 472 t.

*Articolo 2*

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 garantita dalla cauzione consiste nella realizzazione delle importazioni.

*Articolo 3*

Il ritmo minimo d'incremento progressivo del contingente è del 10 % dall'inizio di ogni anno.

L'incremento va aggiunto a ciascun contingente e l'incremento successivo va calcolato sulla cifra globale così ottenuta.

*Articolo 4*

1. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.